



Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e finali “Master Scuola”

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto descritto dall’art. 29 comma quinto del regolamento didattico d’Ateneo e dall’art. 10 del regolamento degli studenti, disciplina, in deroga rispetto al “Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto” e al “Regolamento per la prova finale dei Master”, le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle prove di idoneità con esclusivo riferimento ai Master rientranti nell’offerta formativa “Master Scuola”.
2. In adempimento della normativa statale e a seguito di valutazione svolta dall’apposita Commissione dell’Ateneo relativa a comprovate condizioni di disabilità e DSA, il presente regolamento non si applica allo studente che abbia diritto a svolgere gli esami di profitto mediante modalità diversa rispetto a quella qui descritta.
3. Il CTO, con propria delibera motivata, anche a seguito di iniziativa promossa dagli organi competenti del CDS, può deliberare discipline differenziate per singoli insegnamenti, espressamente identificati.

Art. 2 - Struttura della prova d’esame

1. La struttura della prova d’esame consta di una prova scritta svolta presso le sedi d’esame dell’Università.

Art. 3 – Svolgimento della prova scritta

1. Sono ammessi alla prova d’esame scritta esclusivamente gli studenti che risultano iscritti alla relativa sessione d’esame.
2. La prova d’esame viene svolta presso ciascuna sede, nell’ora indicata dal calendario degli appelli.
3. Lo studente che non consegna il compito al termine della prova d’esame, o abbandoni l’aula d’esame, viene considerato ritirato.
4. Lo studente che viene sorpreso a copiare, o a utilizzare materiale didattico non consentito, o a utilizzare qualsiasi strumento tecnologico per comunicare o ricevere indicazioni, viene considerato respinto; a tal fine il candidato è tenuto a non introdurre nell’aula d’esame cellulari, tablet, ecc.
5. Il disposto dal presente articolo si applica sia agli esami di profitto che alle prove d’idoneità.

Art. 4 – Valutazione della prova scritta

1. La valutazione della prova scritta sarà comunicata allo studente entro 7 giorni dallo svolgimento della medesima.
2. La valutazione viene effettuata dal docente titolare dell’insegnamento.
3. E’ facoltà del direttore del singolo Master prevedere la possibilità che l’attività di correzione sia affidata a una commissione composta da almeno tre docenti che comunque dovrà essere svolta

sulla base esclusiva dei criteri di correzione e valutazione comunicati da ciascun docente.

Art. 5 – Prove di verifica in itinere

1. Qualora, con riferimento al singolo insegnamento, siano previste, ai sensi e in conformità a quanto previsto dai commi da 6 a 9 dell'art. 29 del regolamento didattico, delle verifiche in itinere valide ai fini della valutazione complessiva, queste verranno tenute in considerazione ai fini dell'esito dell'esame in base ai criteri stabiliti dal docente, resi noti nella scheda corso e/o nelle lezioni presenti nella piattaforma didattica e comunque conformi ai principi generali descritti al comma successivo.
2. Le prove in itinere devono rispondere ai seguenti principi generali:
 - a) la prova in itinere deve consistere in un'attività svolta dallo studente alla quale consegua una valutazione individuale svolta dal docente;
 - b) non costituiscono prove in itinere la mera partecipazione ad attività che non prevedano alcuna forma di verifica individuale;
 - c) il docente definisce, indicandoli nella scheda corso, i criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio nonché il numero massimo di punti conseguibili che, in ogni caso, non potrà essere superiore a cinque.
 - d) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che la partecipazione alla prova in itinere sia obbligatoria e propedeutica al sostenimento dell'esame di profitto.
 - e) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere che lo studente possa sostenere più volte la medesima prova in itinere, in questo caso il punteggio valido ai fini della votazione finale sarà quello conseguito nell'ultima verifica in itinere svolta.
 - f) il docente, indicandolo espressamente nella scheda corso, può prevedere diverse prove in itinere, in questo caso, dovrà definire anche il punteggio massimo di ciascuna prova; la somma dei punteggi massimi non potrà in nessun caso essere superiore a 5.

Art. 6 - Struttura della prova scritta

1. La prova scritta ha una struttura diversa in ragione del progetto formativo del Master.
2. Con riferimento ai Master il cui progetto formativo si articola in un numero di insegnamenti pari o inferiori a cinque, la prova d'esame si compone di 30 domande a risposta chiusa per ciascun insegnamento e con le seguenti caratteristiche:
 - a) le domande a risposta chiusa presenteranno allo studente quattro alternative, una sola delle quali corretta,
 - b) la risposta corretta vale un punto, la risposta errata o mancante zero punti,
 - c) la prova viene considerata sufficiente qualora lo studente fornisca 18 risposte corrette.
3. Con riferimento ai Master il cui progetto formativo si articola in un numero di insegnamenti compreso tra cinque e otto, la prova d'esame si compone di 10 domande a risposta chiusa per ciascun insegnamento e con le seguenti caratteristiche:
 - a) le domande a risposta chiusa presenteranno allo studente quattro alternative, una sola delle quali corretta,
 - b) la risposta corretta vale tre punti, la risposta errata o mancante zero punti.
 - c) la prova viene considerata sufficiente qualora lo studente fornisca 6 risposte corrette
4. Con riferimento ai Master il cui progetto formativo si articola in un numero di insegnamenti superiore a otto, la prova d'esame si compone di 6 domande a risposta chiusa per ciascun insegnamento e con le seguenti caratteristiche:
 - a) le domande a risposta chiusa presenteranno allo studente quattro alternative, una sola delle quali corretta,
 - b) la risposta corretta vale sei punti, la risposta errata o mancante zero punti.
 - c) la prova viene considerata sufficiente qualora lo studente fornisca 3 risposte corrette
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, qualora il singolo insegnamento del Master Universitario sia oggetto di specifica normativa nazionale finalizzata al raggiungimento di definiti obiettivi di apprendimento, la prova scritta dovrà comunque essere composta da 30 domande a

risposta chiusa.

Art. 7 - Svolgimento della prova scritta - durata

1. La durata della prova scritta non può essere inferiore a 60 minuti e non superiore ai 90 minuti.
2. Qualora nella medesima giornata lo studente debba sostenere più esami di profitto in contemporanea, riceverà una prova contenente le domande relative a tutti gli insegnamenti oggetto d'esame.

Art. 8 - Svolgimento della prova scritta – ammissione in ritardo

1. Lo studente che si presenta in aula successivamente all'inizio della prova d'esame NON può essere ammesso e verrà considerato assente.

Art. 9 - Svolgimento della prova scritta – materiale didattico utilizzabile

1. Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammesso l'uso o la consultazione di alcun materiale didattico.
2. Il singolo docente, anche in assenza di espressa indicazione nel RCS ed esplicitando la propria scelta nella scheda del corso, può motivatamente derogare a quanto disposto al primo comma.

Art. 10 - Svolgimento della prova scritta – docenza presente in aula

1. Tutte le fasi d'esame (dalla distribuzione dei compiti alla raccolta degli stessi) vengono svolti alla presenza di un docente o cultore incaricato che partecipa alla commissione d'esame.

Art. 11 - Svolgimento dell'esame finale

1. All'esame finale sono ammessi gli studenti del corso di Master che abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi.
2. L'esame finale consiste nella valutazione da parte della commissione di una tesi o work job elaborato sotto la guida di uno dei docenti del corso ed afferente a uno degli ambiti disciplinari presenti nel piano di studi.
3. Lo studente dovrà depositare il titolo di tesi o Work job, almeno tre mesi prima dell'inizio della sessione di discussione finale.
4. La domanda di ammissione all'esame finale deve essere inviata alla segreteria studenti almeno 15 giorni prima della data d'esame congiuntamente all'autorizzazione del docente relatore.
5. Gli elaborati devono essere scritti in modo accurato, rigoroso e facilmente leggibile.
6. La Commissione d'esame è composta da almeno cinque docenti scelti dal Direttore del Master tra i titolari di insegnamenti del Master.

Art. 12 – Valutazione dell'esame finale

1. Il voto finale è espresso in centodecimi ed è assegnato considerando il curriculum degli studi.
2. La valutazione del curriculum degli studi è basata sulla media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi pesata proporzionalmente al numero di crediti formativi attribuiti a ogni insegnamento.
3. Per determinare il voto di laurea la commissione valuta l'incremento proposto dal relatore (non superiore a 8 punti).
4. Il relatore, farà pervenire alla commissione una scheda di valutazione che verrà redatta secondo lo schema allegato e che farà parte integrante del fascicolo dell'esame finale di Master dello studente. Il voto finale verrà arrotondato all'intero più alto.
5. A studenti particolarmente meritevoli, il cui punteggio globale supera ampiamente il centodieci, la Laurea può essere assegnata con lode; in ogni caso serve il giudizio unanime della commissione.

